

Visto l'accordo decentrato integrativo del personale regionale di qualifica dirigenziale per il periodo 1998-2001 siglato in data 20.04.2000 e richiamato, in particolare, l'articolo 8 relativo all'affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali;

Visti gli accordi decentrati integrativi del personale regionale della dirigenza sottoscritti in data 25.09.2002 e 06.02.2004 in relazione al cumulo degli incarichi e preso atto dell'integrazione agli accordi del 06.02.2004, siglata in data 15.02.2006;

Dato atto del processo di riorganizzazione in corso e della prossima definizione della nuova articolazione organizzativa della direzione generale "Diritti di cittadinanza e coesione sociale";

Acquisite le proposte del coordinatore dell'area di coordinamento "Sistema socio-sanitario regionale" e del coordinatore dell'area di coordinamento "Inclusione sociale";

Considerato che, in conseguenza delle nuove esigenze organizzative e di funzionamento della direzione generale "Diritti di cittadinanza e coesione sociale", si ritiene opportuno intervenire in modifica parziale dell'assetto organizzativo della stessa direzione generale, procedendo alla soppressione del settore denominato "Integrazione socio-sanitaria e non autosufficienza";

Ritenuto, inoltre:

- di prorogare gli incarichi attribuiti a scavalco alla dr.ssa Emanuela Balocchini per il settore "Assistenza sanitaria", al dr. Andrea Leto per il settore "Medicina predittiva-preventiva", al dr. Giovanni Pasqualetti per il settore "Governano socio-sanitario", alla dr.ssa Giovanna Faenzi per il settore "Sport e associazionismo" sino al 31 ottobre 2010;

- di attribuire la responsabilità a scavalco del settore "Residenzialità territoriale, cure intermedie e protezione sociale" al dr. Andrea Leto, attualmente responsabile dell'area di coordinamento "Sistema socio-sanitario regionale", sino al 31 ottobre 2010;

- di attribuire la responsabilità a scavalco del settore "Politiche abitative e riqualificazione degli insediamenti" al dr. Gianluca Giovannoni, attualmente responsabile del settore "Edilizia residenziale pubblica", sino al 31 ottobre 2010;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico di Direzione nella seduta del 30 settembre 2010, ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della citata legge regionale n. 1/2009;

Ritenuto, infine, di far decorrere gli effetti del presente decreto dalla data del 1° ottobre 2010;

DECRETA

1. di intervenire in modifica del decreto n. 3553/2010, procedendo a una parziale revisione dell'assetto organizzativo della direzione generale "Diritti di cittadinanza e coesione sociale" e di provvedere, per le motivazioni esposte in narrativa, alla soppressione del settore denominato "Integrazione socio-sanitaria e non autosufficienza";

1. di procedere, secondo quanto indicato in narrativa:

- alla proroga degli incarichi attribuiti a scavalco alla dr.ssa Emanuela Balocchini per il settore "Assistenza sanitaria", al dr. Andrea Leto per il settore "Medicina predittiva-preventiva", al dr. Giovanni Pasqualetti per il settore "Governano socio-sanitario", alla dr.ssa Giovanna Faenzi per il settore "Sport e associazionismo" sino al 31 ottobre 2010;

- al conferimento della responsabilità a scavalco del settore "Residenzialità territoriale, cure intermedie e protezione sociale" al dr. Andrea Leto, attualmente responsabile dell'area di coordinamento "Sistema socio-sanitario regionale", sino al 31 ottobre 2010 ;

- al conferimento della responsabilità a scavalco del settore "Politiche abitative e riqualificazione degli insediamenti" al dr. Gianluca Giovannoni, attualmente responsabile del settore "Edilizia residenziale pubblica", sino al 31 ottobre 2010;

3. di far decorrere gli effetti del presente decreto dalla data del 1° ottobre 2010.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e) della legge regionale 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della suddetta legge regionale 23/2007.

Il Direttore Generale

Beatrice Sassi

**Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze
Area di Coordinamento Industria, Artigianato, Innovazione Tecnologica
Settore Artigianato e Politiche di Sostegno alle Imprese**

DECRETO 1 ottobre 2010, n. 4839

certificato il 05-10-2010

**PRSE 2007-2010 Linea di intervento 3.1
"Interventi di Garanzia per la liquidità delle imprese"
Approvazione del nuovo regolamento.**

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 2 comma 4 della legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione in materia di personale";

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 sopra citata ed in particolare l'articolo 9;

Visto il decreto del Direttore Generale n. 3874 del 3 agosto 2010 " Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze – Modifica dell'articolazione organizzativa", con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del Settore "Artigianato e politiche di sostegno alle imprese";

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. 66 del 10 luglio 2007 con la quale si approva il Piano regionale dello sviluppo economico (PRSE 2007-2010) che prevede, tra l'altro, nell'ambito della Linea di intervento 3.1 "Ingegneria finanziaria" interventi di garanzia con caratteristiche tali da rispettare i requisiti richiesti dall'Accordo di Basilea;

Vista la delibera di G.R. n. 1086 del 15.12.2008, modificata dalle delibere di G.R. n. 989 del M 09.11.2009 e n. 232 del 01.03.2010, che approva, tra l'altro, le modalità di attuazione degli " Interventi di garanzia per la liquidità delle imprese", stabilendo che tali interventi siano attuati mediante apporto di risorse a Fidi Toscana Spa a titolo di finanziamento, nel rispetto delle previsioni recate nelle Istruzioni di Vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui alla Circolare n. 216 del 5 agosto 1996, settimo aggiornamento del 9 luglio 2007, ed al relativo allegato "A";

Considerato che la procedura di presentazione della domanda di garanzia e controgaranzia è a sportello fino ad esaurimento della dotazione finanziaria;

Visto il decreto dirigenziale n. 3982 del 04.08.2010 di approvazione del regolamento degli "Interventi di garanzia per la liquidità delle imprese";

Considerato utile apportare modifiche all'operatività del fondo;

Ritenuto approvare il nuovo regolamento di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo agli " Interventi di garanzia per la liquidità delle imprese" che sostituisce il regolamento approvato con il suindicato decreto dirigenziale n. 3982 del 04.08.2010;

DECRETA

1. di approvare il nuovo regolamento relativo agli "Interventi di garanzia per la liquidità delle imprese", di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto che sostituisce il regolamento approvato con il suindicato decreto dirigenziale n. 3982 del 04.08.2010.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT, ai sensi dell'art. 5 bis comma 1 lett. b) della LR 23/2007 e successive modificazioni, e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

Il Dirigente
Alessandro Compagnino

SEGUE ALLEGATO

Allegato A

REGIONE TOSCANA

Regolamento

GARANZIA E CONTROGARANZIA PER LA LIQUIDITA'
DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE TOSCANE

CAPO I
(Disposizioni generali)

Art. 1
(Definizioni)

1. Nel presente regolamento l'espressione:
- a. "*Misura*", indica la Misura di garanzia di cui alla Delibera della Giunta della Regione Toscana n. 1086 del 15.12.2008 e successive modifiche e integrazioni ;
 - b. "*Protocollo*", indica il Protocollo di intesa "Emergenza Economia" tra la Regione Toscana e il sistema bancario operante in Toscana approvato dalla Giunta Regionale Toscana con deliberazione n. 1027 del 9 dicembre 2008 e sottoscritto il 12 dicembre 2008 e successive modifiche e integrazioni ;
 - c. "*PMI*", indica le piccole e medie imprese:
 - i) che soddisfino la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, n. 7) del Reg. (CE) n. 800/2008 ;
 - ii) iscritte nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;
 - iii) che, alla data di presentazione della richiesta di *garanzia* o *controgaranzia*, abbiano iniziato la propria attività da almeno diciotto mesi;
 - iv) aventi sede legale in Toscana;
 - v) non in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione sugli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" (2004/C 244/02).
 - d. "*Fidi Toscana*", indica Fidi Toscana Spa, istituita con Legge Regionale n. 2 del 5 giugno 1974 e avente sede legale in Firenze, Piazza della Repubblica, 6;
 - e. "*garanti*", indica:
 - i) i consorzi di garanzia collettiva fidi (confidi) di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche ed integrazioni;
 - ii) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all' articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via prevalente attività di garanzia dei fidi concessi a *PMI*;I *garanti* devono:
 - i) avere un numero di *PMI* consorziate o socie non inferiore a 700 (settecento) o disporre, in alternativa, di un patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio approvato e certificato, non inferiore a un milione di euro;

- ii) operare sulla base di un regolamento interno, approvato dal proprio organo deliberante, recante i criteri e le modalità per la concessione della garanzia alle *PMI* consorziate o socie.
- f. “*soggetti finanziatori*”, indica, per quanto riguarda la *garanzia*:
- i) le banche iscritte all’albo di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 aderenti al *Protocollo* e convenzionate con *Fidi Toscana* ai fini della *Misura*;
 - ii) gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 aderenti al *Protocollo* e convenzionati con *Fidi Toscana* ai fini della *Misura*;
- g. “*garanzia*”, indica:
- i) la garanzia diretta prestata da *Fidi Toscana* a valere sulla *Misura* a favore dei *soggetti finanziatori*. In caso di inadempimento delle *PMI*, la garanzia - diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile - è escutibile dai *soggetti finanziatori* a prima richiesta; la garanzia diretta può essere rilasciata su *finanziamenti* di durata non inferiore a 60 mesi e non superiore a 120 mesi, fatta eccezione per:
 - (1) le *cambiali agrarie*, per le quali la *garanzia* diretta può essere rilasciata per qualsiasi durata purché non superiore a 120 mesi;
 - (2) i *finanziamenti* finalizzati a ripristinare la liquidità delle *piccole e medie imprese* che vantano crediti verso le imprese siderurgiche o verso imprese fornitrici di imprese siderurgiche aventi unità di produzione sul territorio regionale; per tali *finanziamenti* la *garanzia* diretta può essere rilasciata per durate non inferiori a 36 mesi e non superiori a 120 mesi;
 - ii) la *co-garanzia* prestata dai *garanti* a favore dei *soggetti finanziatori*, congiuntamente a *Fidi Toscana*. In caso di inadempimento delle *PMI*, la *co-garanzia* - diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile - è escutibile, da parte dei creditori, a prima richiesta nei confronti, simultaneamente, dei *garanti* e di *Fidi Toscana*; la *co-garanzia* può essere rilasciata su *finanziamenti* di durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 120 mesi, fatta eccezione per le *cambiali agrarie*, per le quali la *co-garanzia* può essere rilasciata per qualsiasi durata purché non superiore a 120 mesi;
- h. “*controgaranzia*”, indica la garanzia prestata da *Fidi Toscana* a valere sulla *Misura* a favore dei *garanti*. In caso di inadempimento delle *PMI*, la *controgaranzia* è escutibile dal *garante* ammesso all’intervento della *Misura*, per le somme da esso già pagate al creditore in relazione al debito della *PMI* inadempiente; la *controgaranzia* può essere rilasciata su *finanziamenti* di durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 120 mesi, fatta eccezione per le *cambiali agrarie*, per le quali la *controgaranzia* può essere rilasciata per qualsiasi durata purché non superiore a 120 mesi;
- i. “*finanziamenti*”, indica i finanziamenti concessi alle *PMI*:
- i. per consolidamento a medio e lungo termine di debiti a breve termine;

- ii. per reintegro di liquidità a fronte di investimenti già effettuati ;
 - iii. per rifinanziamento di debiti a medio e lungo termine;
 - iv. mediante sottoscrizione di *cambiali agrarie* ;
 - v. in connessione a processi di capitalizzazione dell'impresa;
 - vi. per la copertura del costo complessivo del lavoro dipendente che l'impresa sosterrà nei dodici mesi successivi alla erogazione del finanziamento ;
 - vii. per ripristinare la liquidità delle *piccole e medie imprese* che vantano crediti verso le imprese siderurgiche o verso imprese fornitrici di imprese siderurgiche aventi unità di produzione sul territorio regionale ;
- j. "*cambiali agrarie*", indica i finanziamenti, comunque finalizzati, da perfezionarsi mediante la sottoscrizione da parte delle *PMI* del settore agricolo e della pesca di una cambiale agraria emessa dal soggetto finanziatore, a condizione che l'importo massimo sia contenuto entro i limiti dell'effettivo fabbisogno aziendale e comunque non superi:
- 1/3 della P.L.V. o fatturato con riferimento all'ultimo esercizio, in caso di cambiale agraria di durata non superiore a 18 mesi;
 - il valore della P.L.V o fatturato, con riferimento all'ultimo esercizio, in caso di cambiale agraria di durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 120 mesi.
- Nella determinazione dell'importo massimo, deve essere tenuto conto anche dei precedenti finanziamenti e/o affidamenti garantiti da Fidi Toscana. Nel dettaglio sono finanziabili le spese:
- i) necessarie alla conduzione, alla meccanizzazione ed al miglioramento/alla dotazione delle attività agricole e della pesca, nonché di quelle ad esse connesse e collaterali (agriturismo, manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, nonché attività svolte nei comparti dei servizi a favore dell'agricoltura, ivi comprese quelle di natura informatica, di ricerca, di sperimentazione, di risparmio energetico e di trattamento industriale dei residui agroalimentari), di cui all'art. 43 del D.Lgs. 385/1993;
 - ii) sostenute dalle cooperative agricole per la lavorazione e la vendita dei prodotti e/o per anticipare ai soci parte del valore del prodotto conferito, limitatamente alle operazioni di sconto di cambiale agraria ;

Art. 2
(*Finalità della Misura*)

1. Fatta eccezione per le *cambiali agrarie*, le *garanzie* e le *controgaranzie* sono concesse a valere sulla *Misura* su *finanziamenti* finalizzati:

- a. al consolidamento a medio e lungo termine di crediti a breve termine; l'operazione di consolidamento è ammissibile alla *garanzia* o alla *controgaranzia* a condizione che:

- i) i crediti a breve termine da consolidare siano stati erogati da *soggetti finanziatori* diversi dal *soggetto finanziatore* che concede il *finanziamento* oggetto della richiesta di *garanzia* o *controgaranzia*;
 - ii) il tasso di interesse al quale è regolata l'operazione di consolidamento risulti inferiore ai tassi di interesse di ciascuno dei crediti a breve termine da consolidare; tale condizione non si applica ai finanziamenti da estinguere regolati in valuta estera;
 - iii) i *soggetti finanziatori* estinguano direttamente i debiti a breve termine della *PMI* versando il relativo importo a ciascuno dei *soggetti finanziatori* che avevano erogato il credito a breve termine.
- b. al reintegro di liquidità a fronte di investimenti effettuati dalle *PMI* entro e non oltre i tre anni precedenti la data di presentazione della richiesta di *garanzia* o *controgaranzia*; per il settore dei trasporti sono esclusi gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi. Deve essere prodotta da parte dell'impresa copia delle fatture quietanzate relative agli investimenti effettuati negli ultimi tre anni o altra documentazione equipollente.
- c. al rifinanziamento finalizzato alla estinzione di finanziamenti a medio e lungo termine già erogati; l'operazione di rifinanziamento è ammissibile alla *garanzia* o alla *controgaranzia* a condizione che:
- i) i finanziamenti da estinguere siano stati erogati da *soggetti finanziatori* diversi dal *soggetto finanziatore* che concede il rifinanziamento oggetto della richiesta di *garanzia* o *controgaranzia*;
 - ii) il tasso di interesse al quale è regolata l'operazione di rifinanziamento risulti inferiore al tasso di interesse del finanziamento da estinguere; tale condizione non si applica ai finanziamenti da estinguere regolati in valuta estera;
 - iii) i *soggetti finanziatori* estinguano direttamente i finanziamenti della *PMI* versando il relativo importo al *soggetto finanziatore* che aveva erogato il finanziamento da estinguere;
 - iv) il rifinanziamento abbia una durata superiore di almeno 12 mesi alla durata residua del finanziamento da estinguere; la durata dell'operazione di rifinanziamento non può comunque essere inferiore a 60 mesi;
 - v) il rifinanziamento preveda un periodo di preammortamento non inferiore a 12 mesi.
- d. a processi di capitalizzazione dell'impresa, per i quali la *garanzia* e la *controgaranzia* sono rilasciate anche alle imprese che abbiano iniziato la propria attività da meno di diciotto mesi, a condizione che:
- i) i *finanziamenti* siano direttamente ed esclusivamente finalizzati all'attività dell'impresa; a tal fine devono essere elencate le singole finalità dei *finanziamenti*;

- ii) entro la data di erogazione del *finanziamento* da parte del *soggetto finanziatore*, i soci abbiano effettuato nell'impresa apporti di capitale, sotto qualsiasi forma, in misura tale che risulti rispettato il seguente rapporto:

$$PN / (TA + FIN) > 20\%$$

dove:

PN = patrimonio netto dell'impresa, al netto di eventuali prelevamenti dei soci, rilevato dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della richiesta di *garanzia* o *controgaranzia*; nel caso in cui l'impresa, purché costituita in forma di società di capitali, non abbia approvato neanche un bilancio per PN si intende il capitale sociale versato;

TA = totale dell'attivo dell'impresa rilevato dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della richiesta di *garanzia* o *controgaranzia*; TA è pari a 0 nel caso in cui l'impresa non abbia approvato neanche un bilancio;

FIN = *finanziamento* oggetto della richiesta di *garanzia* o *controgaranzia*.

Per le società di persone e le imprese individuali il rapporto è calcolato sulla base dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata alla data della richiesta di *garanzia* o *controgaranzia* corredata di stato patrimoniale e conto economico; per le società in contabilità semplificata il rapporto è calcolato su stato patrimoniale riferito alla chiusura dell'ultimo esercizio;

- iii) sia prodotta idonea documentazione comprovante l'avvenuto incremento del patrimonio netto nella misura stabilita dalla lettera ii) del presente comma.
- e. per la copertura del costo complessivo del lavoro dipendente che l'impresa sosterrà nei dodici mesi successivi alla erogazione del finanziamento a condizione che:
- i) in riferimento all'ultimo bilancio approvato, sia rispettato il seguente parametro: rapporto patrimonio netto/tale attivo non inferiore al 5%; Per le società di persone e le imprese individuali il patrimonio netto è considerato integrato con il patrimonio dei soci o del titolare e ridotto dei prelevamenti dei soci o del titolare. La *PMI* dal cui l'ultimo bilancio approvato risulti un rapporto tra patrimonio netto e totale dell'attivo inferiore al 5% è ammissibile alla *garanzia* o *controgaranzia* a condizione che produca:
 - i. idonea documentazione comprovante che il necessario incremento del patrimonio netto sia avvenuto, tramite apporto dei soci, successivamente alla chiusura dell'ultimo esercizio;
 - ii. uno stato patrimoniale aggiornato da cui risulti un rapporto tra patrimonio netto e totale dell'attivo non inferiore al 5%;
 - ii) il *finanziamento* sia erogato o reso disponibile dai *soggetti finanziatori* alle imprese in quote mensili di importo non superiore al costo totale del mese per salari e stipendi documentato da un prospetto riepilogativo comprendente il

costo totale per salari e stipendi, della quota INPS a carico dell'impresa, del TFR e della quota annuale INAIL;

- iii) l'impresa si impegna a mantenere in attività nei successivi dodici mesi lo stesso numero di unità lavorative impiegate alla data di erogazione del *finanziamento*; tale impegno dovrà risultare da uno specifico accordo sottoscritto dall'impresa con le rappresentanze sindacali; copia dell'accordo tra impresa e rappresentanze sindacali è allegata alla richiesta di *garanzia* o *controgaranzia*.

Le richieste di *garanzia e controgaranzia* finalizzate alla copertura del costo del lavoro dipendente, pervenute a partire dal 1° aprile 2010, sono deliberate con priorità rispetto alle altre richieste, secondo uno specifico ordine cronologico indipendente dall'ordine cronologico generale della Misura.

- f. per ripristinare la liquidità delle imprese che vantano crediti verso le imprese siderurgiche o verso imprese fornitrici di imprese siderurgiche aventi unità di produzione sul territorio regionale, a condizione che il *finanziamento*:
 - i) sia concesso nel limite massimo dell'importo delle fatture non quietanzate già emesse nei confronti delle imprese siderurgiche o nei confronti di imprese fornitrici di imprese siderurgiche aventi unità di produzione sul territorio regionale dalle *piccole e medie imprese* dell'indotto. Le *piccole e medie imprese* dovranno allegare alla richiesta di *garanzia* copia delle fatture emesse relative ai beni e servizi venduti alle imprese siderurgiche e alle imprese fornitrici di imprese siderurgiche non ancora quietanzate;
 - ii) preveda un piano di ammortamento con almeno un anno di preammortamento e con rimborso a rate semestrali.

Le richieste di *garanzia e controgaranzia* finalizzate alla liquidità delle imprese che vantano crediti verso le imprese siderurgiche aventi unità di produzione sul territorio regionale sono deliberate con priorità rispetto alle altre richieste, secondo uno specifico ordine cronologico indipendente dall'ordine cronologico generale della Misura. L'importo massimo garantito, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4 paragrafo 4, è non superiore a € 1.000.000,00 (euro un milione/00). Tale importo è calcolato al netto del capitale garantito già rimborsato su precedenti *finanziamenti* garantiti o controgarantiti dalla Misura.

E' stabilita una riserva pari a un massimo di euro 5.000.000,00 per la liquidità delle imprese che vantano crediti verso le imprese siderurgiche.

In merito ai parametri di accesso, alle richieste di *garanzia e controgaranzia* finalizzate alla liquidità delle imprese che vantano crediti verso le imprese siderurgiche si applica quanto previsto alla precedente lettera d. ii).

- 2. I rapporti di cui alle lettere d. e e., del precedente comma 1 sono sostitutivi dei parametri previsti all'art. 3, comma 1, alle lettere c.(a) e c.(b) del presente regolamento.

Art. 3
(Soggetti e Settori ammissibili)

1. Possono beneficiare della *garanzia* e della *controgaranzia* le *PMI*:

a. che rispettino le norme vigenti in materia ambientale, di pari opportunità tra uomo e donna e di contrattazione collettiva nazionale del lavoro e di sicurezza sui luoghi di lavoro;

b. cui *Fidi Toscana* abbia rilasciato un rating non inferiore a "B" riferito all'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda, salvo quanto previsto all'articolo 12 comma 1; in caso di imprese non in difficoltà alla data del 1 luglio 2008 ma che hanno cominciato ad essere in difficoltà successivamente, a causa della crisi finanziaria ed economica mondiale, il rating non inferiore a "B" può essere riferito all'esercizio 2007 o all'esercizio 2008;

c. per le quali la stessa *Fidi Toscana* abbia positivamente valutato - sulla base della consistenza patrimoniale, della redditività e della capacità gestionale - la possibilità di far fronte, secondo le scadenze previste e tenuto conto dell'indebitamento aziendale in essere, agli impegni finanziari derivanti dai *finanziamenti* per i quali sono richieste la *garanzia* e la *controgaranzia* a valere sulla *Misura*. Fatta eccezione per le operazioni relative ad imprese che abbiano iniziato la propria attività da meno di diciotto mesi, devono risultare in ogni caso rispettati i seguenti parametri:

(a) il rapporto tra patrimonio netto e totale dell'attivo non può risultare inferiore al 5% con riferimento all'ultimo bilancio approvato. Per le società di persone e le imprese individuali il patrimonio netto è considerato integrato con il patrimonio dei soci o del titolare e ridotto dei prelevamenti dei soci o del titolare. La *PMI* dal cui l'ultimo bilancio approvato risulti un rapporto tra patrimonio netto e totale dell'attivo inferiore al 5% è ammissibile alla *garanzia* o *controgaranzia* a condizione che produca:

(i) idonea documentazione comprovante che il necessario incremento del patrimonio netto sia avvenuto, tramite apporto dei soci, successivamente alla chiusura dell'ultimo esercizio;

(ii) uno stato patrimoniale aggiornato da cui risulti un rapporto tra patrimonio netto e totale dell'attivo non inferiore al 5%;

(b) il rapporto tra oneri finanziari e fatturato non può risultare superiore al 5% con riferimento all'ultimo bilancio approvato. Per le imprese edili il fatturato è sostituito dal valore della produzione. Per le imprese alberghiere proprietari e dell'immobile in cui operano il parametro oneri finanziari su fatturato può essere sostituito con il parametro: rapporto tra patrimonio netto e totale dell'attivo non inferiore al 15%;

d. operanti nei settori (Classificazione delle attività economiche A TECO 2007):

A – <i>Agricoltura, silvicoltura e pesca</i>
B – <i>Estrazione di minerali ,</i> Ad esclusione di: 05 <i>Estrazione di carbone (esclusa torba)</i> 05.10 <i>Estrazione di antracite</i> 05.20 <i>Estrazione di litantrace</i> 08.92.0 <i>Estrazione di torba</i>
C – <i>Attività manifatturiere</i> Ad esclusione di: <i>C 19.1 Fabbricazione di prodotti di cokeria</i>
D - <i>Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata</i>
E – <i>Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento</i>
F - <i>Costruzioni</i>
G - <i>Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli</i>
H – <i>Trasporto e magazzinaggio</i>
I – <i>Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione</i>
J – <i>Servizi di informazione e comunicazione</i>
M – <i>Attività professionali, scientifiche e tecniche</i>
N – <i>Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese</i> limitatamente a: <i>77.3 Noleggio di altre macchine attrezzature e beni materiali</i>

81 <i>Attività di servizi per edificio e paesaggio</i>
82 <i>Attività di supporto per le funzioni di ufficio e altri servizi di supporto alle imprese</i>
Q – <i>Sanità e assistenza sociale</i> Ad esclusione di 86.1 <i>Servizi ospedalieri</i>
R – <i>Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento</i>
S – <i>Altre attività di servizi</i> Limitatamente a : S 96.01 <i>Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia</i> S 96.02 <i>Servizi di parrucchieri e di altri trattamenti estetici</i>

Art. 4

(Misura della garanzia e della controgaranzia)

1. La *garanzia* è rilasciata ai *soggetti finanziatori* per un importo massimo garantito non superiore al 60% dell'importo di ciascun *finanziamento*. Nei limiti di tale importo, la *garanzia* rilasciata copre fino al 60% dell'ammontare dell'esposizione - per capitale e interessi contrattuali e di mora - del *soggetto finanziatore* nei confronti della *PMI*, calcolato al sessantesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento.

2. La *controgaranzia* è concessa ai *garanti* in misura non superiore al 90% dell'importo da essi garantito sui *finanziamenti* concessi alle *PMI* a condizione che i *garanti* abbiano garantito una quota non superiore al 60% di ciascun *finanziamento*.

Nel limite della copertura massima, la *controgaranzia* copre fino al 90% della somma dovuta dai *garanti* ai soggetti finanziatori.

3. *Fidi Toscana*, congiuntamente a un *garante*, può cogarantire i *finanziamenti*, con una copertura uguale a quella fornita dal *garante* stesso. Il rischio che rimane in capo al *soggetto finanziatore* non può comunque essere inferiore al 20%. La co -*garanzia* può essere rilasciata esclusivamente congiuntamente ai *garanti* che:

- a. rilasciano sulle operazioni cogarantite una *garanzia* con caratteristiche identiche a quelle della *garanzia* disciplinata dal presente regolamento;

- b. abbiano stipulato con *Fidi Toscana* e con i *soggetti finanziatori* coinvolti una specifica convenzione per la gestione della *co-garanzia*.

4. L'importo massimo garantito o controgarantito per singola *PMI* è fissato in misura pari a € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00), fatta salva la garanzia rilasciata alle imprese danneggiate dall'evento alluvionale ai sensi delibera di G.R. n. 143 del 15.02.2010. Tale importo è calcolato al netto del capitale garantito già rimborsato su precedenti *finanziamenti* garantiti o controgarantiti dalla *Misura*.

5. La *garanzia* e la *controgaranzia* sono rilasciate da *Fidi Toscana*, a valere sulla *Misura*, senza oneri o spese a carico:

- a. del *garante* richiedente nel caso della *controgaranzia*;
- b. della *PMI* richiedente nel caso della *garanzia*.

6. Per le *PMI* operanti nei settori agricolo primario e della pesca le *garanzie* e le *controgaranzie* sono concesse a prezzi di mercato se l'importo garantito eccede i limiti previsti dai regolamenti di cui all'articolo 8.

Art. 5

(*Richieste di ammissione alla garanzia e alla controgaranzia sui finanziamenti*)

1. Le richieste di *garanzia* e *controgaranzia* possono essere presentate a *Fidi Toscana* fino al giorno 31 ottobre 2018 compreso e possono essere deliberate fino al giorno 31 dicembre 2018 compreso.

2. Alla richiesta di *garanzia* o *controgaranzia* devono essere allegati:

- a. copia degli ultimi due bilanci approvati ovvero delle due ultime dichiarazioni dei redditi, con riferimento alla data di presentazione della domanda ;
- b. situazione contabile, completa di stato patrimoniale e di conto economico, aggiornata a data non anteriore a 4 mesi dalla data di presentazione della domanda ;
- c. in caso di imprese che abbiano iniziato la propria attività da meno di diciotto mesi e di *PMI* per le quali la capacità di far fronte all'intero servizio del debito è desumibile solo a seguito di valutazione prospettica devono essere altresì allegati:
- i) dati previsionali in merito all'andamento economico e finanziario della *PMI*;
 - ii) idonea relazione tecnica, illustrativa dell'andamento prospettico dell'impresa, redatta sul modulo disponibile presso *Fidi Toscana* o sul sito web www.fiditoscana.it.

- d. per le sole operazioni di consolidamento: elenco dei debiti a breve termine da consolidare con indicazione per ognuno di essi della banca erogatrice e del tasso di interesse applicato;
- e. per le sole operazioni per il reintegro della liquidità: descrizione dei singoli investimenti effettuati completa del costo sostenuto dalla *PMI* per singola voce di spesa.

3. Alla richiesta di ammissione alla *garanzia* e alla *controgaranzia* deve essere inoltre allegata una certificazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta dal legale rappresentante che contenga la dichiarazione che la *PMI*:

- a. è iscritta nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, con indicazione dei codici ISTAT di attività economica;
- b. è in possesso dei parametri dimensionali di cui al decreto ministeriale del 18.04.2005 pubblicato sulla GURI n. 238 del 12.10.2005;
- c. rispetta:
 - i) la normativa in materia ambientale;
 - ii) le normative per le pari opportunità tra uomo e donna;
 - iii) le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro;
- d. è in regola con:
 - i) gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi a favore dei lavoratori, come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale di INPS-INAIL - Cassa Edile;
 - ii) gli obblighi che disciplinano il lavoro dei disabili;
 - iii) gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione vigente;
 - iv) le disposizioni sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
 - v) le disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e sul riposo giornaliero e settimanale dei lavoratori, come previsto dall'art. 5, comma 2 della legge 3 agosto 2007, n. 123.

Gli amministratori della *PMI* non devono aver riportato provvedimenti definitivi o sentenze passate in giudicato per violazioni ai suddetti obblighi e disposizioni;

- e. non ha amministratori che hanno riportato condanne penali nei precedenti 5 anni ovvero sentenze di condanna passate in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari;

f. conosce ed accetta senza alcuna esclusione tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento;

4. Alla richiesta di ammissione alla *garanzia* e alla *controgaranzia* deve essere allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla regolarità rispetto alle disposizioni del DPCM 23/05/2007 in attuazione del comma 1223 della Finanziaria 2007 e relativo agli aiuti di cui all'art. 87 del trattato UE, individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea.

5. Alla richiesta di ammissione alla *garanzia* e alla *controgaranzia* deve essere allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa a qualunque altro aiuto ricevuto a titolo di "de minimis" e qualunque altro aiuto nell'ambito della Misura "Aiuti di importo limitato";

6. Alla richiesta di ammissione alla *garanzia* e alla *controgaranzia* deve essere allegata, inoltre, la dichiarazione di consenso resa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali .

Art. 6

(Sostituzione delle garanzie reali, bancarie o assicurative)

1. Sui *finanziamenti* garantiti o controgarantiti da *Fidi Toscana* a valere sulla *Misura* non possono essere acquisite garanzie reali, bancarie o assicurative, fatta eccezione per le *cambiali agrarie* sulle quali può essere costituito, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 385/1993, privilegio speciale sui beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa non iscritti nei pubblici registri.

Art. 7

(Controlli, revoche e sanzioni a carico della PMI)

1. *Fidi Toscana* svolge le verifiche e i controlli orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione dei *finanziamenti* per le finalità previste dal presente regolamento e può in ogni momento effettuare accertamenti documentali ed ispezioni in loco presso le *PMI*.

2. Oltre a *Fidi Toscana*, anche la Regione Toscana, eventuali controgaranti delle *garanzie* e *controgaranzie*, le loro amministrazioni di riferimento e organi di controllo, possono in ogni momento effettuare accertamenti documentali ed ispezioni in loco presso le *PMI*.

3. In caso dalle verifiche e controlli effettuati risultino non rispettate le finalità previste dal presente regolamento, o la *garanzia* o *controgaranzia* sia stata concessa sulla

base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, l'agevolazione è revocata e la *PMI* è tenuta a corrispondere a *Fidi Toscana* l'ammontare dell'agevolazione stessa incrementato in misura pari a due volte l'Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) comunicato da *Fidi Toscana* alla *PMI* in sede di ammissione alla *garanzia* o alla *controgaranzia*.

Art. 8

(Disciplina comunitaria in materia di concorrenza)

1. Fino al 31.12.2010, le *garanzie* e *controgaranzie* sono concesse ai sensi della Comunicazione della Commissione "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno del finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica" (2009/C16/01), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 e della decisione della Commissione Europea N 248/2009 Misura "Aiuti di importo limitato". Fino al 31.12.2010, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1 comma c) lettera v), le *PMI* beneficiarie non devono trovarsi in condizioni di difficoltà alla data del 30.06.2008. Le *PMI* sono obbligate a fornire una dichiarazione sugli aiuti ricevuti nell'ambito della suddetta misura e su qualunque aiuto *de minimis*. Fino al 31.12.2010 il calcolo dell'ESL è effettuato secondo quanto previsto all'art. 3 del DPCM del 3 giugno 2009. Per le imprese del settore agricolo primario e della pesca la concessione delle *garanzie* e delle *controgaranzie* ai sensi della Comunicazione della Commissione "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno del finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica" (2009/C16/01) è subordinata all'entrata in vigore della modifica del DPCM del 3 giugno 2009.

2. Dal 1 gennaio 2011 le *garanzie* e le *controgaranzie* sono concesse ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 28 dicembre 2006. Per le imprese del settore agricolo primario e della pesca le *garanzie* sono concesse, rispettivamente, ai sensi dei Reg. (CE) n. 1535/2007 e n. 875/2007 relativi all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"). L'Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) è fissato in misura pari al 13,33%, una tantum, dell'importo garantito o controgarantito da *Fidi Toscana*. Le *PMI*, anche tramite i *garanti* o i *soggetti finanziatori*, sono obbligate a fornire a *Fidi Toscana* una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante relativa a qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto durante i due esercizi precedenti e nell'esercizio finanziario in corso. *Fidi Toscana* comunica alle *PMI*, anche tramite i *garanti* o i *soggetti finanziatori* l'importo, espresso in ESL, dell'agevolazione ricevuta sotto forma di *garanzia* o *controgaranzia*.

3. La *garanzia* e la *controgaranzia* non sono cumulabili, sul medesimo investimento, con altri regimi di aiuto ad eccezione dei regimi di aiuto "Aiuti di importo limitato" e "de minimis".

Art. 9

(Limite di intervento della Misura)

1. L'ammissione alla *garanzia* e alla *controgaranzia* sono deliberate da *Fidi Toscana* esclusivamente nei limiti delle risorse impegnabili della *Misura* alla data di ammissione. E' stabilita una riserva, per la durata di 12 mesi, in favore delle imprese dell'agricoltura e della pesca pari al 5% delle risorse finanziarie complessive.

CAPO II***(Controgaranzia)***

Art. 10

(Istruttoria delle richieste di ammissione)

1. Le richieste di ammissione sono relative a garanzie concesse dai *garanti* su *finanziamenti* concessi dai soggetti finanziatori successivamente alla data di richiesta di ammissione.

2. I *garanti* o i soggetti finanziatori devono comunicare a *Fidi Toscana*, in forma scritta, la data della delibera della garanzia entro due mesi dalla data della delibera della *controgaranzia*.

3. Le richieste di ammissione in originale devono:

- a. essere inoltrate a *Fidi Toscana* utilizzando il modello di richiesta disponibile presso la stessa *Fidi Toscana* o sul sito web www.fiditoscana.it ;
- b. essere sottoscritte con timbro e firma autografa dal *garante*. Sono improcedibili le richieste arrivate a *Fidi Toscana* non conformi al modello, non sottoscritte con timbro e firma autografa o prive del codice fiscale e della partita IVA della *PMI* controgarantita.

4. Le richieste di ammissione, complete dei dati previsti dal modulo di richiesta, sono deliberate, secondo l'ordine cronologico di ricezione della richiesta, entro due mesi dalla data di arrivo della richiesta o di completamento della stessa. Qualora *Fidi Toscana* nel corso dell'istruttoria richiedesse il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la delibera decorre dalla data in cui arrivano i dati, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti. Le richieste sono archiviate d'ufficio da *Fidi Toscana* qualora i dati previsti nel modulo di richiesta, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti, non arrivino a *Fidi Toscana* entro il termine di tre mesi dalla data della relativa richiesta.

5. *Fidi Toscana* comunica in forma scritta ai *garanti* l'ammissione alla *controgaranzia*, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro dieci giorni lavorativi dalla delibera.

6. L'ammissione alla *controgaranzia* è assoggettata alla vigente normativa antimafia e antiriciclaggio.

7. I *garanti* devono comunicare tempestivamente a *Fidi Toscana* eventuali fatti ritenuti rilevanti sull'andamento delle *PMI* controgarantite di cui siano venuti a conoscenza.

8. La *controgaranzia* è efficace a condizione che i *garanti* abbiano applicato alle *PMI* da essi garantite una commissione, comprensiva di ogni onere o spesa, non superiore alla somma:

- a. delle spese complessive da essi sostenute per l'istruttoria dell'operazione;
- b. della remunerazione della quota di rischio non coperta da *Fidi Toscana* a valere sulla *Misura*.

9. La *controgaranzia* è inefficace qualora:

- a. sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità alla *controgaranzia*, che i *garanti* avrebbero potuto verificare con la dovuta diligenza professionale e rettificare in sede di delibera o comunque durante il regolare ammortamento dell'operazione ;
- b. i *garanti* non abbiano comunicato a *Fidi Toscana*, entro i termini previsti, la data della propria delibera e la data di erogazione della banca .

Art. 11

(Documentazione relativa ai garanti)

1. Contestualmente alla presentazione della prima richiesta di ammissione alla *controgaranzia*, i *garanti* devono inviare a *Fidi Toscana*:

- a. a. copia della documentazione comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 106 o 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ovvero nella apposita sezione prevista dal comma 4 dell'articolo 155, previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1.9.1993, n. 385;
- b. informazioni sul *garante* redatte sul modulo disponibile presso la stessa *Fidi Toscana* o sul sito web www.fiditoscana.it o su versione conforme, compilato in ogni sua parte e

sottoscritto in originale, fatta eccezione per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ;

- c. copia del regolamento interno, approvato dall'organo deliberante del *garante*, recante i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie alle *PMI* consorziate o socie;
- d. le percentuali delle commissioni applicate alle *PMI* per le garanzie ad esse rilasciate, con esplicita e separata indicazione delle quote relative rispettivamente:
 - i) alle spese complessive di istruttoria dell'operazione;
 - ii) alla remunerazione del rischio.

Eventuali variazioni apportate alle aliquote applicate per il calcolo delle commissioni devono essere comunicate dal *garante* a *Fidi Toscana* in anticipo di 30 giorni rispetto alla data di entrata in vigore delle variazioni stesse.

2. La documentazione di cui alla lettera b) del precedente comma deve essere nuovamente inviata a *Fidi Toscana* ogni anno, entro tre mesi dalla approvazione del bilancio. La documentazione di cui alla lettera c) deve essere nuovamente trasmessa a *Fidi Toscana* in caso di modifiche.

Art. 12

(*Autorizzazione ai garanti a certificare il merito di credito*)

1. I *garanti* iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, possono certificare a *Fidi Toscana* che le *PMI* beneficiarie della *controgaranzia* sono economicamente e finanziariamente sane e in grado di far fronte, secondo le scadenze previste e tenuto conto dell'indebitamento aziendale in essere, agli impegni finanziari derivanti dai *finanziamenti* per i quali è richiesta la *controgaranzia* a valere sulla *Misura*. A tal fine, detti *garanti*, inviano a *Fidi Toscana* una certificazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:

- a. il rating assegnato dal soggetto garante alla *PMI* beneficiaria con riferimento all'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda ;
- b. il rispetto da parte della *PMI* beneficiaria della *controgaranzia* dei parametri previsti all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del presente regolamento.

2. La facoltà di certificazione di cui al comma 1 è sottoposta a controllo semestrale ed è revocata in caso di irregolarità.

3. La *controgaranzia* è inefficace in caso in sede di controllo o di richiesta di escussione, *Fidi Toscana* verifichi il mancato rispetto da parte della *PMI* beneficiaria dei parametri previsti all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del presente regolamento.

Art. 13
(*Variazioni*)

1. Ai fini della conferma dell'efficacia della *controgaranzia* i *garanti* e/o i soggetti finanziatori, per ogni operazione ammessa, devono presentar e preventiva richiesta di variazione della delibera di *Fidi Toscana* in caso di modificazioni:

- a. nell'assetto proprietario delle *PMI*;
- b. nelle garanzie prestate a favore del *soggetto finanziatore*;
- c. nella titolarità del credito a seguito di cessioni effettuate ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, ovvero della legge 30.4.1999, n. 130.

2. I *garanti* devono informare *Fidi Toscana* a mezzo raccomandata A/R al fine di essere da essa autorizzati a stipulare con la *PMI* accordi dilatori, remissori o transattivi sia per i crediti in bonis che per quelli segnalati come problematici.

3. Alle richieste di variazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste per le richieste di ammissione.

Art. 14
(*Erogazione ed estinzione dei finanziamenti*)

1. I *finanziamenti* devono essere erogati dai soggetti finanziatori alle *PMI* entro sei mesi dalla data della delibera di ammissione alla *controgaranzia*. I termini per l'erogazione possono essere prorogati, con delibera di *Fidi Toscana*, soltanto se la proroga è richiesta prima della loro scadenza e motivata con riguardo a cause oggettive.

2. I *finanziamenti* devono comunque risultare completamente estinti entro il 31 dicembre 2023.

3. Entro i tre mesi successivi all'erogazione a saldo, i *garanti* o i soggetti finanziatori devono far arrivare a *Fidi Toscana* dichiarazione attestante la data di delibera dei soggetti finanziatori, la data di valuta dell'erogazione, l'importo erogato e la data di scadenza dell'ultima rata.

4. La *controgaranzia* è efficace dalla data di valuta dell'erogazione del *finanziamento*.

5. La *controgaranzia* è inefficace qualora il *garante* comunichi come impagate:

- a. oltre una rata rimasta insoluta in caso di ammortamento a rate semestrali;

- b. oltre due rate rimaste insolute in caso di ammortamento a rate trimestrali;
- c. oltre sei rate rimaste insolute in caso di ammortamento a rate mensili.

6. Per le operazioni giunte a scadenza senza che il *garante* abbia comunicato alcuna irregolarità nell'ammortamento, la *controgaranzia* decade il sessantesimo giorno successivo alla scadenza dell'operazione medesima.

Art. 15

(Attivazione della controgaranzia)

1. Entro dodici mesi dall'inadempimento della *PMI*, il soggetto finanziatore deve inviare, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, alla *PMI* inadempiente e per conoscenza al *garante* e a *Fidi Toscana* l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolute, capitale residuo e interessi di mora. Per inadempimento si intende la data della prima rata rimasta insoluta anche parzialmente, ovvero la data di ammissione a procedure concorsuali.

2. Per intimazione del pagamento di cui al comma 1 si intende l'invio alla *PMI* inadempiente alternativamente di:

- a. diffida di pagamento;
- b. decreto ingiuntivo;
- c. in caso di procedure concorsuali, istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente.

3. Il *garante* è tenuto ad adempiere al pagamento della somma dovuta al soggetto finanziatore entro il termine perentorio di sei mesi dalla data della richiesta di escussione della garanzia da parte del medesimo soggetto finanziatore.

4. La richiesta di attivazione della *controgaranzia* deve arrivare a *Fidi Toscana* entro sei mesi dalla data del versamento effettuato dal *garante* al soggetto finanziatore.

5. La richiesta di attivazione della *controgaranzia* deve indicare la data dell'inadempimento e recare in allegato copia:

- a. della delibera di concessione della garanzia alla *PMI* inadempiente;
- b. della delibera di concessione del *finanziamento*;
- c. del contratto di *finanziamento* e dell'eventuale atto di erogazione;
- d. del piano di ammortamento del *finanziamento* con le relative scadenze;

e. della dichiarazione del *soggetto finanziatore* attestante:

- i) l'importo complessivamente versato dal garante;
- ii) le date degli avvenuti versamenti;

6. Alle richieste di attivazione della *controgaranzia* si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste per le richieste di ammissione.

7. Entro due mesi dal ricevimento della completa documentazione di cui al comma 5, *Fidi Toscana* liquida al *garante*, nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura della perdita deliberati in sede di ammissione dell'operazione alla *controgaranzia*, un importo non superiore al 90% della somma già versata, anche a titolo di acconto, dal *garante* al soggetto finanziatore.

8. Nei limiti dell'importo massimo liquidabile e secondo la percentuale di copertura della perdita deliberati da *Fidi Toscana* in sede di ammissione dell'operazione, *Fidi Toscana* interviene, al netto dell'eventuale acconto, in misura non superiore al 90% della somma già versata a titolo definitivo dal garante al soggetto finanziatore.

9. In caso di perdita definitiva a carico del garante inferiore a quanto già liquidato in sede di acconto, lo stesso soggetto garante provvede a riversare a *Fidi Toscana* le somme recuperate nella stessa misura percentuale di copertura della controgaranzia rilasciata in sede di ammissione.

Art. 16 (*Surrogazione legale*)

1. Ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, a seguito della liquidazione ai *garanti* degli importi dovuti, *Fidi Toscana* acquisisce il diritto di rivalersi sulla *PMI* per le somme pagate

Articolo 17 (*Procedure di recupero del credito*)

1. Il *garante*, sostenendo integralmente i relativi oneri, cura, ferma restando la titolarità del credito da recuperare in capo a *Fidi Toscana*, ogni attività e/o incombente relativo alle procedure di recupero dei crediti salvo che *Fidi Toscana* non comunichi al *garante*, entro il tassativo termine di 10 (dieci) giorni dalla data di escussione della *controgaranzia*, la volontà di procedere direttamente ed in nome proprio alle azioni di recupero.

2. Il *garante* provvede a riversare a *Fidi Toscana*, entro 60 giorni dall'effettuazione del recupero, le somme recuperate nella percentuale coperta dalla

controgaranzia, tenendo conto delle valute dei recuperi introitati, al netto della quota di spese legali di competenza.

3. Semestralmente il *garante* deve provvedere a comunicare per iscritto lo stato delle azioni intraprese nei confronti della *PMI* e degli eventuali coobbligati, specificando le relative possibilità di recupero. In tale occasione il *garante* deve provvedere altresì a fornire l'elenco analitico delle singole posizioni con le relative esposizioni contabili. Successivamente al passaggio a sofferenza l'esposizione in linea capitale non può subire incrementi.

CAPO III **(Garanzia)**

Art. 18

(Istruttoria delle richieste di garanzia)

1. Le richieste di *garanzia* sono presentate dalla *PMI* contemporaneamente ai *soggetti finanziatori* e a *Fidi Toscana*.

2. Fatta eccezione per le *cambiali agrarie*, la *garanzia* deve essere richiesta per operazioni non ancora deliberate dai *soggetti finanziatori*; i *soggetti finanziatori* devono inviare a *Fidi Toscana* la propria delibera entro due mesi dalla data della delibera della *garanzia*.

3. Le richieste di ammissione in originale devono essere:

a. inoltrate a *Fidi Toscana* per posta (non elettronica) - anche tramite i *soggetti finanziatori* - utilizzando il modello di richiesta disponibile presso la stessa *Fidi Toscana* o sul sito web www.fiditoscana.it ;

b. sottoscritte con firma del legale rappresentante della *PMI*;

4. Sono improcedibili le richieste arrivate a *Fidi Toscana* non conformi al modulo di richiesta, non sottoscritte con firma del legale rappresentante o prive del codice fiscale e della partita IVA della *PMI*.

5. La richiesta deve contenere l'autorizzazione della *PMI* al *soggetto finanziatore* a trasmettere a *Fidi Toscana* notizie sul proprio conto, anche di carattere riservato, nonché copia della documentazione istruttoria.

6. Le richieste di ammissione, complete dei dati previsti dal modulo di richiesta, sono deliberate da *Fidi Toscana*, secondo l'ordine cronologico di ricezione della richiesta, entro due mesi dalla data di arrivo della richiesta o di completamento della stessa.

7. Qualora *Fidi Toscana* nel corso dell'istruttoria richiedesse il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la delibera decorre dalla data in cui arrivano i dati, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti.

10. Le richieste sono archiviate d'ufficio qualora i dati previsti nel modulo di richiesta, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti, non arrivino a *Fidi Toscana* entro il termine di sei mesi dalla data della relativa richiesta.

11. *Fidi Toscana* comunica in forma scritta (posta, fax o posta elettronica) alle *PMI* e ai *soggetti finanziatori* l'ammissione alla *garanzia*, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro dieci giorni lavorativi dalla data della propria delibera.

12. L'ammissione alla *garanzia* è assoggettata alla vigente normativa antimafia e antiriciclaggio.

13. I *soggetti finanziatori* devono comunicare tempestivamente a *Fidi Toscana* eventuali fatti ritenuti rilevanti sull'andamento delle *PMI* garantite di cui siano venuti a conoscenza.

Art. 19 (Variazioni)

1. I *soggetti finanziatori*, per ogni operazione ammessa, devono comunicare a *Fidi Toscana* le informazioni in loro possesso relative:

- a. all'assetto proprietario delle *PMI*;
- b. alle garanzie prestate a favore del *soggetto finanziatore*;
- c. alla titolarità del credito a seguito di cessioni effettuate ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, ovvero della legge 30.4.1999, n. 130.

2. I *soggetti finanziatori* devono informare *Fidi Toscana* a mezzo raccomandata A/R al fine di essere da essa autorizzati a stipulare con la *PMI* accordi dilatori, remissori o transattivi sia per i crediti in bonis che per quelli segnalati come problematici.

3. Le *PMI* beneficiarie della *garanzia* devono comunicare a *Fidi Toscana* ogni fatto ritenuto rilevante inerente all'operazione garantita, ivi comprese le informazioni di cui al presente articolo.

4. Alle richieste di variazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste per le richieste di ammissione.

Art. 20

(Erogazione ed estinzione dei finanziamenti)

1. I *finanziamenti* devono essere completamente erogati dai *soggetti finanziatori* alle *PMI* entro sei mesi dalla delibera di ammissione alla *garanzia*. I termini per l'erogazione dei *finanziamenti* possono essere prorogati, con delibera di *Fidi Toscana*, se la proroga è richiesta prima della loro scadenza ed è motivata.

2. I *finanziamenti* devono comunque risultare completamente estinti entro il 31 dicembre 2023.

3. Entro i tre mesi successivi all'erogazione, i *soggetti finanziatori* devono far arrivare a *Fidi Toscana*, a pena di decadenza della *garanzia*, dichiarazione attestante:

- a. la data di valuta dell'erogazione;
- b. l'importo complessivamente erogato;
- c. la data di scadenza dell'ultima rata;
- d. il tasso di interesse al quale è stata regolata l'operazione ;

4. La *garanzia* è inefficace qualora il *soggetto finanziatore* comunichi come impagate:

- a. oltre una rata rimasta insoluta in caso di ammortamento a rate semestrali;
- b. oltre due rate rimaste insolte in caso di ammortamento a rate trimestrali;
- c. oltre sei rate rimaste insolte in caso di ammortamento a rate mensili.

5. Per le operazioni giunte a scadenza senza che il *soggetto finanziatore* abbia comunicato alcuna irregolarità nell'ammortamento, la *garanzia* decade il sessantesimo giorno successivo alla decadenza dell'operazione medesima.

Articolo 21

(Attivazione della garanzia)

1. In caso di inadempimento della *PMI*, i *soggetti finanziatori* inviano alla *PMI* inadempiente, e per conoscenza a *Fidi Toscana*, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolte, capitale residuo e i nteressi di mora.

2. L'intimazione di pagamento deve essere inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro dodici mesi dalla data dell'inadempimento.

3. Per data di inadempimento si intende la data della prima rata rimasta, anche parzialmente, insoluta, ovvero la data di ammissione a procedure concorsuali.

4. L'intimazione del pagamento di cui al comma 1 può avvenire, alternativamente, mediante l'invio alla *PMI* inadempiente di:

- a. diffida di pagamento;
- b. decreto ingiuntivo, ovvero, in caso di procedure concorsuali, istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente.

5. Trascorsi due mesi dalla data di invio della intimazione senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte della *PMI*, il *soggetto finanziatore* può richiedere l'attivazione della *garanzia*;

6. La richiesta di attivazione della *garanzia* deve essere inviata a *Fidi Toscana*, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro quattro mesi dalla data di invio della intimazione di pagamento. Alla richiesta il *soggetto finanziatore* deve allegare la seguente documentazione:

- a. copia della delibera di concessione del *finanziamento*;
- b. copia del contratto di *finanziamento* o copia del titolo esecutivo in caso di *cambiale agraria*;
- c. copia dell'atto di erogazione;
- d. copia del piano di ammortamento con le relative scadenze;
- e. dichiarazione del *soggetto finanziatore* che attesti:
 - i) la data di inadempimento;
 - ii) la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate;
 - iii) l'ammontare dell'esposizione, rilevato al sessantesimo giorno successivo alla data della intimazione di pagamento, comprensivo delle rate scadute e non pagate, del capitale residuo e degli interessi contrattuali e di mora.

7. Nel limite dell'importo massimo garantito, *Fidi Toscana* liquida al *soggetto finanziatore* le somme ad esso dovute per capitale e interessi contrattuali e di mora - calcolate al sessantesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento - in misura pari alle quote di copertura. Gli interessi di mora sono calcolati al tasso legale con il metodo della capitalizzazione semplice.

Articolo 22
(*Surrogazione legale*)

1. Ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, a seguito della liquidazione ai *soggetti finanziatori* degli importi dovuti, *Fidi Toscana* acquisisce il diritto di rivalersi sulla *PMI* per le somme pagate.

Articolo 23
(*Procedure di recupero del credito*)

1. Il *soggetto finanziatore*, sostenendo integralmente i relativi oneri, cura integralmente, ferma restando la titolarità del credito da recuperare in capo a *Fidi Toscana*, ogni attività e/o incombente relativo alle procedure di recupero dei crediti salvo che *Fidi Toscana* non comunichi al *soggetto finanziatore*, entro il tassativo termine di 10 (dieci) giorni dalla data di escussione della *garanzia*, la volontà di procedere direttamente ed in nome proprio alle azioni di recupero.

2. Il *soggetto finanziatore* provvede a riversare a *Fidi Toscana*, entro 60 giorni dall'effettuazione del recupero, le somme recuperate nella percentuale coperta dalla *garanzia*, tenendo conto delle valute dei recuperi introitati, al netto della quota di spese legali di competenza.

3. Semestralmente il *soggetto finanziatore* deve provvedere a comunicare per iscritto lo stato delle azioni intraprese nei confronti della *PMI* e degli eventuali coobbligati, specificando le relative possibilità di recupero. In tale occasione il *soggetto finanziatore* deve provvedere altresì a fornire l'elenco analitico delle singole posizioni con le relative esposizioni contabili. Successivamente al passaggio a sofferenza l'esposizione in linea capitale non può subire incrementi.

Art. 24
(Norme transitorie e finali)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.